



Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Modifica del ...

[Progetto del 06.12.2019]

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 4 capoverso 4, 11 capoverso 3, 12a capoverso 3, 12a^{bis} capoverso 1, 12d capoverso 2, 13a capoverso 3, 14 capoverso 3, 16 capoversi 1 lettera d, 2 e 3, 17, 19 capoverso , 12c capoverso 4, 12d capoverso 2, 13a capoverso 3, 14 capoverso 3, 16 capoversi 1 lettera d, 2 e 3, 17, 19 capoverso 3, 20 capoversi 2 e 3, 21 capoversi 4 e 6, 21a capoversi 2 e 3, 28 capoverso 6 lettera e, 35 capoverso 3, 38 capoversi 3 e 4, 41, 45a capoverso 2, 46, 46a capoversi 1 e 2, 47 capoversi 1, 2 e 3, 48 capoverso 1, 48a capoverso 2, 59 capoverso 3, 62 e 64 capoverso 2 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC),

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «numero telefonico» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «numero».

Art. 1 lett. c

Abrogato

Art. 2 lett. e

Non fornisce servizi di telecomunicazione chi trasmette informazioni:

- e. all'interno di gruppi auto-organizzati per la trasmissione gratuita e decentrata di informazioni.

Art. 3 Registrazione

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione trasmettono all'UFCOM i dati necessari alla registrazione e gli comunicano immediatamente qualsiasi modifica in merito.

² I fornitori di servizi di telecomunicazione registrati, che intendono consentire a fornitori non registrati l'utilizzazione di risorse di cui all'articolo 4 capoverso 1 LTC, devono comunicarlo all'UFCOM.

Art. 4 Indirizzo postale in Svizzera

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione registrati devono indicare, menzionando il numero unico d'identificazione delle imprese secondo la legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d'identificazione delle imprese, un indirizzo postale in Svizzera che faccia legalmente stato per il recapito di comunicazioni, ordini di comparizione e decisioni.

² L'UFCOM pubblica l'indirizzo postale. Può renderlo accessibile online.

Art. 5 Invi dei dati nell'ambito dell'assistenza amministrativa

Il Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni mette gratuitamente a disposizione dell'UFCOM i dati in suo possesso concernenti i fornitori di servizi di telecomunicazione che potrebbero essere importanti per l'esecuzione e la valutazione della legislazione sulle telecomunicazioni.

Art. 7 Interfacce dei servizi e delle reti di telecomunicazione

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione devono pubblicare le specifiche tecniche delle interfacce necessarie per l'accesso fisico alle reti di telecomunicazione.

² Su richiesta devono rendere noti all'UFCOM, ai clienti, ai produttori di impianti di telecomunicazione e di software per l'utilizzazione di servizi di telecomunicazione, i tipi di interfaccia che mettono a disposizione per il servizio di accesso a Internet e per i servizi forniti mediante risorse di cui all'articolo 4 capoverso 1 LTC. Devono comunicare queste informazioni gratuitamente ed entro un termine adeguato.

³ Le specifiche di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere così dettagliate da permettere la produzione e l'utilizzazione di impianti terminali di telecomunicazione per la fruizione di tutti i servizi proposti tramite l'interfaccia di un determinato fornitore.

⁴ I fornitori comunicano ai loro clienti gratuitamente su richiesta le caratteristiche d'identificazione e i dati d'accesso necessari all'accesso alle reti di telecomunicazione e alla fruizione di servizi secondo i capoversi 1 e 2.

⁵ L'UFCOM emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

Art. 8 Utilizzazione dello spettro delle frequenze

L'ordinanza del ...¹ sulle radiofrequenze è applicabile a tutti i fornitori che per proporre i propri servizi utilizzano lo spettro delle frequenze.

Art. 9, rubrica e cpv. 1

Posti di formazione professionale di base

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno una sede o una stabile organizzazione in Svizzera sono tenuti a offrire, al più tardi 18 mesi dopo l'ingresso sul mercato, almeno il tre per cento dei posti di lavoro nel settore svizzero delle telecomunicazioni sotto forma di posti di formazione professionale di base. I posti a tempo parziale sono calcolati secondo il grado di attività.

Art. 10 cpv. 3

³ I capoversi 1–2 non si applicano alle chiamate ai servizi a valore aggiunto, alle chiamate all'estero e all'utilizzo di reti di radiocomunicazione mobile estere (roaming internazionale).

Art. 10a, rubrica nonché cpv. 4 e 5

Tariffe per il roaming internazionale e il suo sblocco

⁴ Se per ragioni tecniche su un terminale l'informazione secondo il capoverso 2 non è possibile e per la fruizione di servizi di roaming ai clienti vengono fatturati prezzi superiori a quelli per la fruizione dei servizi di telecomunicazione in Svizzera o se eventuali unità incluse non sono illimitate:

- a. consentono l'utilizzo solo previa attivazione dell'accesso da parte del cliente;
- b. devono informare sui prezzi vigenti e indicare dove informarsi sulle tariffe praticate per il roaming internazionale comprese le opzioni disponibili per eventuali riduzioni;
- c. devono consentire ai propri clienti di porre un limite massimo per i costi o di scegliere un'opzione secondo la lettera b.

⁵ Devono permettere ai loro clienti di attivare l'accesso anticipatamente, in modo semplice e gratuito e di disattivarlo in qualsiasi momento. Inoltre al momento di ogni attivazione e almeno una volta all'anno sono tenuti a informare i clienti sulle conseguenze dell'attivazione.

¹ RS 784.102.1

Art. 10b Modalità di fatturazione per il roaming internazionale

¹ Per il calcolo del prezzo per le chiamate in roaming internazionale in entrata e in uscita, i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile devono osservare le seguenti regole:

- a. applicare una fatturazione al secondo;
- b. l'importo finale può essere arrotondato ai 10 centesimi successivi;
- c. alle chiamate in uscita può essere applicato un minimo di tariffazione non superiore ai 30 secondi.

² Per il calcolo del prezzo per la gestione dei servizi di dati in roaming internazionale, devono osservare le seguenti regole:

- a. applicare una fatturazione al kilobyte;
- b. l'importo finale può essere arrotondato ai 10 centesimi successivi;
- c. i servizi di messaggistica testuale e multimediale quali SMS o MMS, che di regola sono addebitati ai clienti per unità, non devono essere fatturati al kilobyte.

³ Una fatturazione che deroghi ai capoversi 1 e 2 è ammessa solo se i fornitori esteri non mettono a disposizione i dati necessari alla fatturazione al secondo o al kilobyte. Il fornitore di servizi di telecomunicazione mobile deve provare la necessità di derogare ai capoversi 1 e 2 presentando i dati che gli sono stati messi a disposizione

Art. 10c Servizi di roaming internazionale di fornitori terzi

I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile non devono intralciare o impedire ai propri clienti la fruizione di servizi di roaming di fornitori terzi.

Art. 10d Opzioni per prestazioni di roaming internazionale

I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile devono offrire ai loro clienti delle opzioni che consentono di fruire di prestazioni di roaming internazionale a tariffe ridotte. In tale ambito devono osservare le seguenti regole:

- a. le opzioni contengono una tariffa ridotta o una determinata quantità di unità incluse a un prezzo forfettario;
- b. i clienti devono poter determinare liberamente la data di attivazione dell'opzione;
- c. le opzioni valgono indipendentemente da un eventuale periodo di fatturazione.

Art. 10e Informazione dei fornitori sulla qualità dei propri servizi

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione devono informare sia i propri clienti che il pubblico sulla qualità degli accessi Internet mobili e fissi da loro offerti.

² Devono misurare autonomamente la qualità dei propri accessi a Internet fissi e mobili nella misura in cui hanno accesso agli apparecchi utilizzati per la misurazione.

ne. Devono consentire ai propri clienti di misurare la qualità dei loro propri accessi Internet fissi o mobili nella misura in cui questi ultimi hanno accesso agli apparecchi utilizzati per la misurazione.

³ Devono consolidare e pubblicare i risultati delle misurazioni della qualità dei loro accessi Internet fissi e mobili effettuate conformemente al capoverso 2.

⁴ Le informazioni sulla qualità comprendono per ogni offerta, la velocità effettiva di trasmissione dei dati, la latenza, le variazioni nella latenza e la perdita di pacchetti di dati durante la trasmissione.

⁵ Le informazioni sulla qualità devono essere pubblicate in modo da consentire dei confronti tra le offerte dei vari fornitori. Devono anche essere riportate su carte geografiche

⁶ L'obbligo di pubblicazione vale per tutti i fornitori la cui quota di mercato di accessi Internet fissi o mobili supera l'uno per cento.

⁷ Nelle prescrizioni tecniche e amministrative l'UFCOM definisce come i fornitori devono misurare e pubblicare i propri criteri di qualità.

Art. 10f Internet aperto

¹ Ogni fornitore di accessi a Internet può trasmettere informazioni secondo l'articolo 12e capoverso 2 lettera a LTC in modo differenziato, se necessario per rispettare una prescrizione legale o la decisione di un'autorità giudiziaria che lo vincola personalmente.

² I fornitori di accessi a Internet possono trasmettere informazioni in modo differenziato se necessario per garantire l'integrità o la sicurezza della rete, dei servizi forniti tramite la stessa o dei terminali ad essa collegati. Secondo l'articolo 12e capoverso 2 lettera b LTC questa misura è necessaria, se:

- a. il rischio per la sicurezza è molto acuto e avrebbe grandi ripercussioni;
- b. la misura riduce effettivamente il rischio per la sicurezza;
- c. l'estensione e la durata della misura non compromettono inutilmente l'accesso a Internet; e
- d. la misura considera il contesto del rischio, le tecnologie attuali, gli standard dell'industria, le misure di lotta efficaci e soluzioni alternative.

³ La richiesta del cliente al fornitore secondo l'articolo 12e capoverso 2 lettera c LTC non può essere oggetto di un'offerta che il cliente accetta tramite le condizioni generali di commercio o l'offerta standard.

⁴ Una congestione della rete è considerata eccezionale ai sensi dell'articolo 12e capoverso 2 lettera d LTC se si verifica meno di una volta al mese. Nella lotta alla congestione i tipi di traffico dati con una qualità di trasmissione simile vanno trattati allo stesso modo.

Art. 11, rubrica e cpv. 1 lett. f, 2, 3 e 4

Contenuto minimo di un'iscrizione in un elenco

¹ L'iscrizione di un cliente in elenchi di servizi di telecomunicazione si compone almeno di:

- f. nel caso di un elemento d'indirizzo di un servizio a valore aggiunto a pagamento: l'indicazione dei prezzi conformemente agli articoli 11abis e 13a dell'ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP)².

² Se l'iscrizione serve unicamente alla fornitura di un servizio di collegamento, basta indicare i dati di cui al capoverso 1 lettera a–d.

³ I fornitori di servizi di telecomunicazione informano in modo chiaro e univoco i loro clienti che se essi acconsentono ad essere raggiunti nell'ambito di un servizio di collegamento, i dati menzionati nel capoverso 2 devono essere trasmessi a ogni fornitore di tale servizio che lo richiede.

⁴ L'UFCOM definisce le designazioni dei campi contenenti i dati e altri dati complementari necessari per formattare e pubblicare gli elenchi.

Art. 15 cpv. 1 lett. f

¹ Il servizio universale comprende le seguenti prestazioni:

- f. il servizio di elenco e di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie: accesso, sotto forma di servizio informazioni nelle tre lingue ufficiali, ai dati elenco dei clienti di tutti i fornitori del servizio telefonico pubblico in Svizzera e messa a disposizione, 24 ore su 24; se il concessionario del servizio universale offre un servizio di collegamento, il servizio di commutazione permette inoltre di stabilire la comunicazione con i clienti non iscritti nell'elenco ma disponibili a essere raggiunti nell'ambito di un servizio di collegamento secondo l'articolo 11 capoverso 2.

Art. 25 cpv. 1

¹ La cifra d'affari determinante per il calcolo della tassa di un fornitore di servizi di telecomunicazione registrato risulta dai servizi offerti sul territorio nazionale, dedotto il costo dei servizi di telecomunicazione acquistati sul mercato all'ingrosso a fornitori terzi e dei servizi di telecomunicazione fatturati per conto di terzi.

Art. 26a, rubrica e cpv. 6

Trasmissione del numero

⁶ Se i fornitori sono a conoscenza del fatto che un numero trasmesso non è valido o viene impiegato senza possedere un diritto d'utilizzazione o si tratta di un numero di

cui al capoverso 5, devono prendere le misure necessarie e coordinarle per impedire la trasmissione di tali numeri o per bloccare la chiamata.

Art. 27 Accesso ai servizi di chiamata d'emergenza

¹ L'accesso ai servizi d'emergenza di cui all'articolo 28 dell'ordinanza del 6 ottobre 1997³ concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) va garantito da ogni collegamento telefonico. L'accesso al numero d'emergenza europeo, della polizia, dei pompieri, del pronto soccorso, dell'assistenza telefonica per bambini e giovani e del pronto soccorso avvelenamento deve essere gratuito. Per l'assistenza telefonica per adulti è possibile riscuotere una tassa forfettaria di 20 centesimi.

² I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile via satellite relativi al servizio universale e ai quali l'Unione internazionale delle telecomunicazioni ha attribuito elementi d'indirizzo, devono solo garantire l'accesso gratuito al numero d'emergenza europeo.

Art. 28 Istradamento delle chiamate d'emergenza

I fornitori di servizi telefonici pubblici devono garantire l'istradamento delle chiamate d'emergenza verso le centrali d'allarme responsabili del numero d'emergenza europeo, della polizia, dei pompieri, del pronto soccorso, dell'assistenza telefonica per adulti, dell'assistenza telefonica per bambini e giovani e del pronto soccorso avvelenamento.

Art. 29 Localizzazione delle chiamate d'emergenza: in generale

¹ Purché la tecnica scelta lo consenta, deve essere garantita online la possibilità di localizzare le chiamate verso il numero d'emergenza europeo, della polizia, dei pompieri, dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza telefonica per bambini e giovani. Questo vale anche per i clienti che hanno rinunciato all'iscrizione negli elenchi pubblici.

² In caso di una chiamata d'emergenza le funzioni di localizzazione integrate nei dispositivi possono essere attivate senza l'esplicito consenso dei clienti e vanno disattivate dopo la chiamata.

³ Su richiesta, l'UFCOM può designare altri numeri destinati esclusivamente a servizi di chiamata d'emergenza alla polizia, ai pompieri, ai servizi medici e ai servizi di salvataggio, per i quali va garantita la localizzazione della chiamata. Ne pubblica una lista.

Art. 29a Localizzazione delle chiamate d'emergenza: obblighi supplementari per i concessionari di telecomunicazione mobile

¹ Per le chiamate d'emergenza verso il numero d'emergenza europeo 112 provenienti da veicoli equipaggiati a tale proposito (eCall112), i concessionari di telecomunicazione mobile devono estrarre le informazioni sull'ubicazione dal canale vocale e metterle a disposizione per il servizio di localizzazione delle chiamate (art. 29b).

² In caso di chiamate d'emergenza in cui vengono utilizzate le funzioni di localizzazione del dispositivo o del sistema operativo nonché la trasmissione indipendente dal canale vocale delle informazioni relative all'ubicazione (Advanced Mobile Location), devono trasmettere queste informazioni al servizio di localizzazione (art. 29b).

Art. 29b Localizzazione delle chiamate d'emergenza: servizio di localizzazione

¹ Per le centrali d'allarme, il concessionario del servizio universale gestisce, in collaborazione con gli altri fornitori del servizio telefonico pubblico, un servizio di localizzazione di tutti i clienti delle prestazioni del servizio universale. Questo servizio deve essere accessibile anche alle centrali d'allarme che non sono collegate alla rete del concessionario del servizio universale.

² Nel caso in cui il servizio universale sia ripartito tra più fornitori, la ComCom può obbligare uno di loro a gestire il servizio di localizzazione.

³ La collaborazione tra il concessionario del servizio universale e gli altri fornitori del servizio telefonico pubblico e l'utilizzazione del servizio di localizzazione da parte delle centrali di allarme si fonda sui principi della formazione dei prezzi di cui all'articolo 54.

⁴ I fornitori del servizio telefonico pubblico assumono i costi di investimento e d'esercizio del servizio di localizzazione delle chiamate d'emergenza. I costi annui ricorrenti per la messa a disposizione del servizio vanno compensati a livello di mercato all'ingrosso in funzione del numero di chiamate d'emergenza previste.

⁵ Le centrali d'allarme assumono unicamente i costi per l'accesso al servizio di localizzazione delle chiamate.

Art. 30 Disposizioni particolari per le chiamate d'emergenza

¹ Finché non sarà tecnicamente possibile istradare e localizzare correttamente per tutte le ubicazioni la trasmissione vocale mediante il protocollo Internet, questo servizio va garantito solo per le chiamate d'emergenza provenienti dall'ubicazione principale indicata nel contratto d'abbonamento.

² I fornitori si assicurano che i clienti siano a conoscenza di queste restrizioni e che abbiano espressamente confermato di averne preso atto. Li informano che per le chiamate d'emergenza devono impiegare, per quanto possibile, un mezzo di comunicazione più adatto.

³ Purché la tecnica scelta lo consenta, le chiamate d'emergenza in situazioni straordinarie non possono essere interrotte dall'istadamento prioritario del traffico civile

delle telecomunicazioni di clienti che, in tali situazioni, sono chiamati ad assumere compiti importanti.

Art. 31 Modalità per la messa a disposizione dei dati elenco

¹ I fornitori del servizio telefonico pubblico sono tenuti a mettere a disposizione degli aventi diritto secondo l'articolo 21 capoverso 2 LTC tanto l'accesso online ai dati elenco dei loro clienti, quanto la trasmissione dei dati in blocco, con l'opzione di aggiornamenti almeno quotidiani.

² I fornitori che hanno accesso ai dati elenco di cui all'articolo 11 capoverso 2 possono trattare questi dati unicamente per fornire un servizio di collegamento. Segnatamente, non possono pubblicare questi dati, né utilizzarli a fini pubblicitari né comunicarli a terzi.

Art. 32 cpv. 1, parte introduttiva e lett. c

¹ Il fornitore di un servizio telefonico pubblico di cui all'articolo 15 capoverso 1 deve garantire la capacità di comunicazione fra tutti gli utenti di questo servizio (art. 21a cpv. 1 LTC). A tale scopo, deve garantire, direttamente o indirettamente, l'interconnessione. Deve in particolare applicare le disposizioni in materia di:

- c. interfacce (art. 55).

Art. 34 Portabilità dei numeri: campo d'applicazione

Le disposizioni dell'articolo 34a–34d si applicano alla portabilità dei numeri del piano di numerazione E. 164, escluso il servizio di radiochiamata.

Art. 34a–34e Inserire prima del titolo del capitolo 5

Art. 34a Portabilità dei numeri tra fornitori di servizi di telecomunicazione

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire ai loro clienti la possibilità di mantenere i loro numeri, se essi vogliono cambiare fornitore di servizi all'interno della stessa categoria di servizi di telecomunicazione.

² Sono considerati categorie di servizi:

- a. i servizi pubblici di telefonia vocale, esclusa la telefonia mobile;
- b. la telefonia mobile;
- c. i servizi non geografici dello stesso tipo, come ad esempio i servizi offerti attraverso i numeri gratuiti 0800.

³ I numeri di selezione diretta possono essere trasferiti solo nella loro totalità. Adeguamenti come la riduzione o il frazionamento delle serie di numeri di selezione diretta trasferiti devono essere concordati tra il fornitore di servizi di telecomunicazione attuale e quello precedente.

⁴ L'UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.

Art. 34b Portabilità dei numeri: costi

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione, che hanno l'obbligo di assicurare la portabilità dei numeri, si assumono i relativi costi.

² Essi possono esigere dal nuovo fornitore contributi finanziari a copertura dei costi amministrativi direttamente legati al trasferimento dei numeri. Le regole sull'interconnessione si applicano per analogia.

³ La copertura dei costi derivanti dall'istadamento delle comunicazioni a destinazione dei numeri trasferiti viene disciplinata dai fornitori nei loro contratti di interconnessione.

Art. 34c Portabilità dei numeri: portabilità geografica

I fornitori di servizi di telecomunicazione possono offrire ai loro clienti la possibilità di mantenere il loro numero, in caso di cambiamento dell'ubicazione del collegamento.

Art. 34d Portabilità dei numeri: obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione che offrono la portabilità dei numeri devono garantire la trasmissione del numero conformemente all'articolo 26a capoverso 2.

² I fornitori di servizi di telecomunicazione, che hanno l'obbligo di assicurare la portabilità dei numeri secondo l'articolo 34a, devono garantire agli altri fornitori l'accesso alle informazioni necessarie ad un istadamento corretto delle comunicazioni a destinazione dei numeri trasferiti.

Art. 34e Libera scelta dei fornitori per i collegamenti nazionali e internazionali

¹ I fornitori di servizi telefonici pubblici possono offrire ai loro clienti la possibilità di scegliere liberamente un fornitore di collegamenti nazionali e internazionali, sia in modo prestabilito, che per ogni chiamata, componendo un numero breve per la libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e internazionali.

² Nel caso componga un numero breve per la libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e internazionali non valido, il cliente deve essere immediatamente avvertito.

³ L'UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie alla realizzazione della libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e internazionali.

Art. 35 cpv. 1

¹ Nell'ambito del presente capitolo, ai servizi a valore aggiunto forniti mediante elementi d'indirizzo del piano di numerazione E.164 del tipo 0800 (numeri gratuiti), 00800 (numeri gratuiti internazionali), 084x (numeri a costi suddivisi) si applicano soltanto gli articoli 39a e 39b capoverso 2.

Art. 36 cpv. 2

² I servizi a valore aggiunto offerti mediante elementi d'indirizzo del piano di numerazione E.164 possono essere forniti solo con i numeri di chiamata attribuiti individualmente ai sensi degli articoli 24b–24i ORAT e con i numeri brevi ai sensi degli articoli 29–32 e 54 ORAT.

Art. 37 Obbligo di sede o di stabile organizzazione

I fornitori di servizi a valore aggiunto devono avere una sede o una stabile organizzazione in Svizzera.

Art. 38 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Per i servizi a valore aggiunto che non sono forniti né mediante elementi d'indirizzo del piano di numerazione E.164 né mediante SMS o MMS, l'identità e l'indirizzo del fornitore del servizio a valore aggiunto deve essere indicata sulla fattura.

Art. 39a Limiti massimi dei prezzi di servizi a valore aggiunto del tipo 084x, 0800 e 00800

¹ Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 084x, i fornitori di servizi di telecomunicazione possono fatturare ai loro clienti soltanto una tassa determinata dal tempo, non superiore a 7,5 centesimi al minuto (IVA esclusa). La comunicazione è fatturata al secondo. L'importo finale può essere arrotondato ai successivi 10 centesimi.

² Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 0800 e 00800, i fornitori di servizi di telecomunicazione non possono fatturare ai loro clienti alcun genere di tassa.

Art. 39b Trasparenza dei prezzi dei servizi a valore aggiunto

¹ Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 084x o i numeri brevi di cui agli articoli 29–32 e 54 ORAT, i fornitori di servizi di telecomunicazione possono fatturare ai loro clienti soltanto il prezzo che è convenuto tra il titolare del numero e il fornitore presso cui il numero è attivo, e che è indicato in conformità agli articoli 11a e 13a OIP. Le tariffe determinate dal tempo sono fatturate al secondo. L'importo finale può essere arrotondato ai 10 centesimi successivi.

² Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 090x ai clienti che chiamano possono essere fatturati soltanto prezzi che i loro fornitori di servizi di telecomunicazione possono determinare nel corso della chiamata.

³ Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 0800, 00800, 084x, 090x e verso i numeri brevi di cui agli articoli 29–32 e 54 ORAT non può essere riscosso alcun supplemento oltre ai prezzi regolamentati al capoverso 1 e all'articolo 39a.

⁴ I fornitori consentono ai loro clienti di accedere online ai dati di cui al capoverso 1.

Art. 40 cpv. 1

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione garantiscono ai loro clienti la possibilità di bloccare l'accesso a tutti i numeri del tipo 0900, 0901 o 0906, singolarmente per ogni categoria.

Art. 41 Tutela dei minorenni

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione bloccano l'accesso ai servizi a valore aggiunto ai clienti o utenti principali che non hanno ancora compiuto 16 anni, a condizione che siano a conoscenza della loro età.

² Sbloccano l'accesso solo previo consenso di una persona autorizzata alla rappresentanza legale.

³ Non sbloccano l'accesso ai seguenti servizi:

- a. numeri di servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico (n. 0906);
- b. numeri brevi per servizi SMS e MMS a carattere erotico o pornografico;
- c. servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico che non sono forniti né mediante elementi d'indirizzo del piano di numerazione E.164 né mediante SMS o MMS.

⁴ Per determinare la necessità di un blocco dell'accesso, i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile:

- a. registrano l'età dell'utente principale, qualora questi non abbia ancora compiuto i 16 anni, al momento della conclusione del contratto e al momento della vendita di un nuovo impianto terminale di telecomunicazione.
- b. esigono, in caso di dubbio, che venga prodotto un passaporto o una carta d'identità validi o un altro documento di viaggio riconosciuto per entrare in Svizzera.

Art. 48 cpv. 4

⁴ L'organo di conciliazione può pubblicare le sue proposte di conciliazione su Internet, integralmente o in parte, ad eccezione del nome e di altre indicazioni sull'identità delle parti. Pubblica un compendio delle sue principali proposte. Può inoltre pubblicare statistiche sul numero di casi suddivisi per fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto.

Art. 51 Aventi diritto

Hanno diritto di accedere alle risorse e ai servizi del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione.

Art. 54 cpv. 2 lett. c

² Se non è specificato altrimenti, il computo si fonda sui costi che un fornitore efficace deve sostenere su basi attuali (*forward looking*) ed è conforme alle regole seguenti:

- c. nella misura in cui è rilevante occorre includere una parte proporzionale dei costi congiunti e un supplemento costante ai costi comuni;

Art. 58 cpv. 4

⁴ In caso di accesso a una parte della rete locale, il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato può riservare nei suoi ripartitori il posto di cui ha bisogno per soddisfare la domanda dei propri clienti, prevista in un prossimo futuro, in materia di servizi forniti mediante tali ripartitori. Su richiesta fornisce le informazioni sulla domanda e sulle riserve previste e le relative giustificazioni.

*Art. 59 e 60**Abrogati**Inserire dopo il titolo della sezione 3**Art. 63a* Campo d'applicazione

Gli articoli 64–68 si applicano esclusivamente agli accordi in materia d'accesso stipulati con un fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato.

*Art. 69**Abrogato**Titolo prima dell'articolo 75***Capitolo 8: Utilizzazione di fondi di uso comune, altri collegamenti e coutenza***Art. 78a* Coutenza delle canalizzazioni di cavi e delle condutture nell'edificio

L'obbligo dei proprietari dell'immobile di tollerare l'installazione di altri collegamenti secondo l'articolo 35a capoverso 1 LTC e di concedere l'accesso al punto d'entrata nell'edificio e la coutenza di impianti domestici secondo l'articolo 35b capoverso 1 LTC comprende inoltre:

- a. se le capacità sono sufficienti: tollerare la coutenza delle canalizzazioni di cavi di raccordo all'immobile e le condutture nell'edificio;
- b. se le capacità sono insufficienti: tollerare la realizzazione di un ulteriore raccordo all'immobile e di condutture nell'edificio.

Art. 78b Coutenza di impianti domestici

L'obbligo dei proprietari dell'immobile e dei fornitori di servizi di telecomunicazione di tollerare la coutenza di impianti domestici secondo l'articolo 35*b* capoverso 1 LTC, comprende anche:

- a. la coutenza dell'alimentazione elettrica;
- b. l'installazione di impianti che consentono di fornire servizi di telecomunicazione.

Art. 78c Regole comuni per la coutenza delle canalizzazioni di cavi e degli impianti domestici

¹ Se un proprietario dell'immobile non dispone delle informazioni necessarie relative alle canalizzazioni di cavi e agli impianti domestici, il fornitore di servizi di telecomunicazione responsabile del collegamento deve fornire queste informazioni su richiesta.

² I fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno finanziato delle canalizzazioni di cavi o un impianto domestico, per la durata dell'utilizzazione, possono chiedere al fornitore che co-utilizza la canalizzazione o l'impianto un'indennità proporzionale ai costi di realizzazione.

³ I fornitori di servizi di telecomunicazione che ottengono l'accesso alle canalizzazioni di cavi e agli impianti domestici sopportano le spese per il ripristino dello stato originario.

⁴ Se un proprietario d'immobile deve assumere costi supplementari giustificati a causa dell'accesso o della coutenza, quest'ultimo può chiedere un indennizzo commisurato al fornitore che co-utilizza la canalizzazione o l'impianto.

⁵ La procedura per la composizione di controversie sull'accesso al punto d'entrata nell'edificio e la coutenza di impianti domestici è disciplinata per analogia dagli articoli 70–74.

Art. 79

È considerato un rimborso adeguato per la coutenza di impianti di altri fornitori secondo l'articolo 36 capoverso 2 LTC la parte corrispondente dei costi totali.

*Titolo prima dell'articolo 80***Capitolo 9:
Segreto delle telecomunicazioni, protezione dei dati e protezione dei bambini e dei giovani***Art. 80* Trattamento dei dati relativi al traffico e alla fattura

I fornitori di servizi di telecomunicazione possono trattare i dati relativi al traffico e alla fattura dei clienti senza il loro consenso, se e fino a quando sia necessario per:

- a. fornire servizi di telecomunicazione;

- b. ottenere il rimborso dovuto per le loro prestazioni;
- c. adempiere i compiti e rispettare gli obblighi derivanti dalla LTC e dalla Legge federale del 18 marzo 2016⁴ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e dalle relative ordinanze.

Art. 82 Comunicazione dei dati in caso di chiamate abusive e di pubblicità di massa sleale

¹ In questo articolo è considerata sleale la pubblicità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettere o, u o v della legge federale del 19 dicembre 1986⁵ contro la concorrenza sleale.

² Se il cliente rende verosimile, per scritto, che il suo collegamento è stato chiamato abusivamente oppure che ha ricevuto pubblicità sleale, il fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto a comunicargli i dati seguenti, purché siano in suo possesso:

- a. data, ora e durata dei collegamenti, oppure data e ora dei messaggi;
- b. gli elementi d'indirizzo così come i nomi e l'indirizzo dei titolari dei collegamenti dai quali sono provenute le chiamate abusive oppure la pubblicità di massa sleale.

³ Se i dati non possono essere forniti retroattivamente e con ogni probabilità le chiamate abusive o la pubblicità di massa sleale proseguiranno, il fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto a raccogliere i dati necessari e a trasmettere ai clienti quelli cui essi hanno diritto.

⁴ Se le chiamate abusive o la pubblicità sleale provengono da collegamenti di clienti di un altro fornitore di servizi di telecomunicazione, questi è tenuto a indicare i dati al fornitore di servizi di telecomunicazione dei clienti che hanno presentato domanda in merito. I fornitori che si limitano alla trasmissione sono tenuti a comunicare al fornitore di servizi di telecomunicazione dei clienti che hanno presentato domanda da quale altro fornitore provengano le chiamate abusive o la pubblicità sleale.

Art. 83 Lotta contro la pubblicità sleale

¹ In questo articolo è considerata sleale la pubblicità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera o, u o v LCSJ⁶.

² Purché la tecnica lo consenta, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono proteggere i loro clienti dalla pubblicità sleale.

³ Mettono a disposizione dei clienti, sia mezzi appropriati che possono gestire autonomamente, sia mezzi che possono essere gestiti dai clienti stessi. Almeno una volta

4 RS 780.1

5 RS 241

6 RS 241

alla prima attivazione di questi mezzi, informano i clienti in merito ai relativi pro e contro.

⁴ Possono impedire la diffusione della pubblicità sleale.

⁵ Se un fornitore è a conoscenza del fatto che un suo cliente invia o inoltra pubblicità sleale mediante la sua rete di telecomunicazione, deve bloccare senza indugio l'invio di questi messaggi e impedire l'allestimento dei relativi collegamenti. Può disconnettere dalla rete di telecomunicazione i clienti che inviano o inoltrano pubblicità sleale.

⁶ Ogni fornitore di servizi di telecomunicazione deve gestire un servizio al quale sia possibile segnalare pubblicità sleale che proviene dalla sua rete di telecomunicazione, o che vi circola.

⁷ Ogni fornitore di servizi di telecomunicazione deve gestire un servizio al quale possono rivolgersi i clienti bloccati o sottoposti a mezzi ai sensi del capoverso 3. I fornitori devono su richiesta informare sui motivi del blocco o dell'attuazione di questi mezzi. Se il mezzo o il blocco è attuato da un altro fornitore, il fornitore del cliente interessato deve trasmettergli la richiesta. I fornitori che erano coinvolti solo nella trasmissione devono segnalare unicamente verso quale altro fornitore hanno diretto il traffico in questione.

⁸ L'UFCOM può emanare prescrizioni tecniche e amministrative per tutelare i clienti dalla pubblicità sleale.

⁹ In caso di pubblicità sleale ai sensi dell'articolo 3 lettera o e v LCSl o di disposizioni estere simili, l'autorità federale competente può chiedere al fornitore di servizi di telecomunicazione le informazioni e la documentazione necessarie per esercitare il suo diritto d'intervento e garantire la collaborazione amministrativa ai sensi della LCSl.

Art. 84 cpv. 3, primo periodo

³ In ogni caso, essi devono garantire l'indicazione del numero chiamante per le chiamate di cui va garantita la localizzazione ai sensi degli articoli 29 capoverso 1 e 90 capoverso 4, e per le chiamate al servizio di trascrizione per audilesi conformemente all'articolo 15 capoverso 1 lettera e. ...

Art. 88 cpv. 1

¹ I clienti che figurano in un elenco hanno il diritto di far indicare chiaramente che non desiderano ricevere messaggi pubblicitari da parte di persone con cui non intrattengono una relazione commerciale, e che i loro dati non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta. I clienti senza iscrizione nell'elenco devono essere trattati allo stesso modo di quelli che vi figurano con l'asterisco.

Art. 89a e 89b inserire prima del titolo del capitolo 10

Art. 89a Informazioni sulla protezione dei bambini e dei giovani

I fornitori di servizi d'accesso a Internet informano i loro clienti sulle possibili misure di protezione dei bambini e dei giovani in Internet. Offrono ai propri clienti un sostegno individuale nell'applicazione di misure concrete di protezione.

Art. 89b Pornografia vietata

¹ I fornitori di servizi d'accesso a Internet fanno in modo di ottenere le segnalazioni dell'Ufficio federale di polizia conformemente all'articolo 46a LTC.

² Fanno in modo di poter essere contattati per informazioni scritte da terzi ai sensi dell'articolo 46a capoverso 3 frase 2 LTC. Segnalano immediatamente all'Ufficio federale di polizia tutti i casi sospetti.

Titolo prima dell'art. 90

Capitolo 10: Interessi nazionali importanti

Sezione 1: Comunicazione di sicurezza

Art. 90 Prestazioni

¹ Su richiesta degli organi di cui all'articolo 47 capoverso 1 LTC i fornitori di servizi di telecomunicazione possono essere chiamati a fornire i seguenti servizi di telecomunicazione:

- a. servizio di trasmissione voce e dati via reti fisse e mobili;
- b. servizio di allarme della popolazione e possibilità di comunicare sull'accaduto.

² Devono fornire questi servizi in tutta la Svizzera e se necessario in via prioritaria rispetto al restante traffico civile delle telecomunicazioni, garantendo l'integrità dei dati e con un'elevata disponibilità.

³ Gli organi autorizzati possono richiedere solo servizi e funzionalità conformi agli standard internazionali e per i quali esiste una regolamentazione armonizzata delle radiocomunicazioni.

⁴ In vista di e in situazioni particolari e straordinarie i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a mettere a disposizione locali e impianti e a tollerare lo svolgimento di esercizi.

⁵ Su richiesta degli organi di cui all'articolo 47 capoverso 1 LTC, l'UFCOM designa i numeri per i quali deve essere garantito il servizio di localizzazione delle chiamate. Per tali numeri gli organi hanno accesso al servizio di cui all'articolo 29b.

Art. 91

Abrogato

Art. 92 cpv. 1 e 2

¹ In linea di principio, gli organi di cui all'articolo 47 capoverso 1 LTC ordinano le prestazioni necessarie presso un fornitore di servizi di telecomunicazione di loro scelta, sulla base di un contratto.

² Se la pubblica gara è stata infruttuosa, dietro presentazione dei documenti della pubblica gara possono chiedere all'UFCOM di obbligare un fornitore a mettere a disposizione i servizi necessari.

Art. 93 **Indennità**

¹ L'indennità spettante ai fornitori di servizi di telecomunicazione per le loro prestazioni è stipulata in un contratto con gli organi di cui all'articolo 47 capoverso 1 LTC. Per l'indennità vanno considerati in linea di principio i prezzi di mercato correnti delle prestazioni richieste.

² Se le prestazioni richieste devono essere create e fornite per i bisogni espliciti degli organi di cui all'articolo 47 capoverso 1 LTC, l'indennità si calcola in funzione dei prezzi di costo. I costi congiunti, legati alla fornitura di servizi commerciali vanno ripartiti in modo non discriminante ai sensi dell'articolo 52 e aggiunti solo proporzionalmente ai prezzi di costo.

³ I contributi accordati provenienti da fondi pubblici vanno dedotti dai costi per la prestazione conformemente al loro scopo di utilizzo.

⁴ Se, conformemente all'articolo 92 capoverso 2 un fornitore è obbligato a mettere a disposizione i servizi necessari, l'UFCOM stabilisce la relativa indennità sulla base dei capoversi 1-3.

Art. 94 **Provvedimenti**

¹ Purché la tecnica impiegata lo consenta, il DATEC può ordinare che in situazioni straordinarie, il traffico civile delle telecomunicazioni sia limitato agli organi di cui all'articolo 47 capoverso 1 LTC.

² L'ordine di cui al capoverso 1 può essere disposto dalla Centrale nazionale d'allarme, per 36 ore al massimo. Ne informa immediatamente l'UFCOM.

³ I fornitori di servizi di telecomunicazione possono limitare il traffico ai sensi del capoverso 1 per un massimo di 36 ore, se constatano un sovraccarico della propria rete. Ne informano immediatamente l'UFCOM.

Art. 95 cpv. 1 e 2

¹ In collaborazione con i fornitori di servizi di telecomunicazione, la Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza prende i provvedimenti di cui all'articolo 94 capoversi 1 e 2.

² Nella misura in cui le restrizioni di cui all'articolo 94 non comportano vantaggi commerciali per i fornitori di servizi di telecomunicazione, la Confederazione assume i costi dei provvedimenti preparatori.

*Titolo prima dell'art. 96***Sezione 3: Sicurezza***Art. 96*

Per garantire la sicurezza ai sensi dell'articolo 48a LTC, l'UFKOM può emanare prescrizioni tecniche e amministrative e dichiarare vincolanti norme tecniche armonizzate a livello internazionale.

Art. 104 cpv. 2

² Il segretario dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) può riconoscere la qualità di «membro dei settori» (art. 19 della Convenzione dell'UIT) agli altri fornitori di servizi di telecomunicazione nonché a organizzazioni o enti che hanno la loro sede o la loro attività commerciale in svizzera, se questi garantiscono di rispettare le esigenze dell'UIT.

*Art. 108**Abrogato**Art. 108b* Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

I fornitori di servizi a valore aggiunto che, all'entrata in vigore della presente ordinanza, non hanno né sede, né stabile organizzazione in Svizzera, devono indicare entro sei mesi una sede o una stabile organizzazione in Svizzera.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato
(cifra II)*

Modifica di altri atti

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 7 novembre 2018⁷ sui giochi in denaro

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 92, 93, 94 e 95 «fornitori di servizi di telecomunicazione» viene sostituito da «fornitori di servizi d'accesso a Internet».

2. Ordinanza dell'11 dicembre 1978⁸ sull'indicazione dei prezzi

Ingresso

visti gli articoli 16, 16a, 17 e 20 della legge federale del 19 dicembre 1986⁹ contro la concorrenza sleale; visto il capo IV del regolamento (CE) n. 1008/2008¹⁰ nella sua versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 1 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999¹¹ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (Accordo sul trasporto aereo),

Art. 11a cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Per le prestazioni ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera q il consumatore deve essere preventivamente informato oralmente in modo chiaro e gratuito in merito al prezzo. L'informazione deve essere fornita almeno nella lingua dell'offerta.

^{1bis} Per le prestazioni ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera q, fatturate da un fornitore di servizi di telecomunicazione, l'annuncio tariffario non è necessario se viene riscossa unicamente una tassa di base che non supera i 90 centesimi.

⁷ RS 935.511

⁸ RS 942.211

⁹ RS 241

¹⁰ Regolamento (CE) N. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 set. 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione).

¹¹ RS 0.748.127.192.68